

(N. 1883)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1957 (V. Stampato n. 2658)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1957

Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, risultino inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria prevista

dall'articolo 941 del Codice della navigazione e successive modificazioni, l'indennizzo è elevato fino a concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.

Art. 2.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è cumulabile con

l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione, e successive modificazioni. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.